

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica francese, sottoponendo ad una condizione di reciprocità la concessione di un permesso di soggiorno permanente ai cittadini degli altri Stati membri di cui all'art. 1, lett. a), c), f), h), i), j), del decreto 11 marzo 1994, n. 94-221, che disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno in Francia dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea che beneficiano della libera circolazione delle persone, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 CE;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La normativa francese che disciplina le condizioni di concessione dei permessi di soggiorno permanenti ai cittadini degli Stati membri e ai membri delle loro famiglie subordina la concessione di tali permessi a una condizione di reciprocità, cioè essere cittadini di uno Stato membro che concede un permesso di soggiorno a validità permanente ai cittadini francesi che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Una simile condizione è manifestamente contraria all'art. 12 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 17 e 18, n. 1, 39 e 43 CE.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol**

**(Causa C-265/03)**

(2003/C 213/20)

Con ordinanza 9 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol, l'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 23 dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce il partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 osti a che una

federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo come quello della causa principale, che ha concluso un regolare contratto con una squadra di calcio spagnola, una normativa in forza della quale le squadre possono utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo».

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta Domstolen, con ordinanza 10 aprile 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren**

**(Causa C-267/03)**

(2003/C 213/21)

Con ordinanza 10 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 giugno 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren, l'Högsta Domstolen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE<sup>(1)</sup> (modificata dalla direttiva 88/182/CE<sup>(2)</sup> e dalla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo 94/10/CE<sup>(3)</sup> con riferimento alle modifiche normative introdotte nella lotterilag, entrate in vigore il 1° gennaio 1997:

1. Se l'introduzione nella normativa nazionale di un divieto di impiego di un prodotto costituisca una regolamentazione tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva.
2. Se l'introduzione nella normativa nazionale di un divieto di un servizio che influisce sull'impiego del prodotto costituisca una regolamentazione tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva.
3. Se la ridefinizione nella normativa nazionale di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto costituisca una regolamentazione tecnica tale da dover essere comunicata secondo la direttiva, qualora la nuova definizione influisca sull'impiego del prodotto.
4. Quale effetto abbiano sull'obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva circostanze quali il passaggio nella normativa nazionale dall'obbligo di autorizzazione al

divieto, il maggior o minor valore del prodotto/servizio, l'estensione del mercato del prodotto/servizio nonché l'effetto di una nuova disposizione nazionale sull'impiego, cioè se l'effetto sia un divieto assoluto di impiego oppure se l'impiego sia vietato o limitato rispetto ad uno dei possibili settori di impiego.

- (1) Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).
- (2) Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 81, pag. 75).
- (3) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 100, pag. 30).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 13 maggio 2003, nella causa Hauptzollamt Neubrandenburg contre Jens Christian Siig, quale titolare della ditta «Internationale Transport» Export-Import**

**(Causa C-272/03)**

(2003/C 213/22)

Con sentenza 13 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 giugno 2003, nella causa Hauptzollamt Neubrandenburg contre Jens Christian Siig, quale titolare della ditta «Internationale Transport» Export-Import, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se dalla lettura combinata degli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(1)</sup> si debba evincere un'interpretazione in base alla quale sia vietato l'utilizzo di una motrice di autoarticolato immatricolata al di fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da una località ubicata nel territorio doganale della Comunità, in cui quest'ultimo venga caricato con merce, ad un'altra località nel suddetto territorio, in cui il semirimorchio medesi-

mo venga semplicemente parcheggiato, per poi essere successivamente trasportato da un'altra motrice e consegnato al destinatario delle merci, avente sede al di fuori del territorio doganale della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 25 giugno 2003**

**(Causa C-275/03)**

(2003/C 213/23)

Il 25 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Klaus Wiedner, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo trasposto correttamente e completamente la direttiva <sup>(1)</sup> del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il diritto portoghese attuale subordina la concessione di un indennizzo per violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che traspongono tale diritto alla prova, da parte dei soggetti lesi, che gli atti illeciti dello Stato o degli enti pubblici sono stati posti in essere dolosamente o colposamente dai rispettivi organi o titolari degli organi o funzionari amministrativi. La produzione di tale prova può risultare estremamente difficile o addirittura impossibile. La difficoltà o impossibilità di produrre una prova simile può far sì che il soggetto leso non ottenga l'indennizzo richiesto a cui aveva diritto. È evidente, inoltre, che l'obbligo imposto ai soggetti lesi, che non è previsto dalla direttiva 89/665, potrebbe mettere in discussione l'effetto utile del disposto dell'art. 2, n. 1, lett. c), della detta direttiva.